



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA – A. FAIS"

Sezioni associate di Chiamonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe
C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it
Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807

07034 **PERFUGAS (SS)**



CIRCOLARE N. 8

I. C. - "S. SATTA- A.FAIS" PERFUGAS
Prot. 0007806 del 11/09/2021
02 (Uscita)

PERFUGAS, 11.09.2021

AI GENITORI

AI DOCENTI

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AGLI ADDETTI VERIFICATORI DELEGATI AL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE COVID-19

AL MEDICO COMPETENTE

AL RSPP

AL RLS

ALLA RSU

AI SINDACI DEI COMUNI DI

PLOAGHE, PERFUGAS, CHIARAMONTI, ERULA, MARTIS, LAERRU

CODRONGIANUS, BULZI, BORTIGIADAS

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI SCOLASTICI DEI COMUNI DI

PLOAGHE, PERFUGAS, CHIARAMONTI, ERULA, MARTIS, LAERRU

CODRONGIANUS, BULZI, BORTIGIADAS

E PER LORO TRAMITE

ALLA DITTA DEL SERVIZIO MENSA

ALLE DITTE CHE A VARIO TITOLO ENTRANO NELL'ISTITUTO

AGLI EDUCATORI

A TUTTE LE PERSONE CHE A VARIO TITOLO

ENTRANO NELL'ISTITUTO

ATTI-AREA RISERVATA ARGO-SITO

OGGETTO: Applicazione D.L. n. 122 del 10/09/2021



Si comunica che nella tarda serata del 10/09/2021 è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 122** «**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale**», con **entrata in vigore del provvedimento dal giorno 11/09/2021** (art.3, c.1).

Si rimanda ad un'attenta lettura del documento sopra citato, link: [Gazzetta Ufficiale](#)

In modo indicativo e non esaustivo si riportano le principali misure riguardanti la scuola:

- A) art. 1 comma 2:** “**Fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. **La disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti...**”

Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questi documenti:

[Certificazione verde \(Legge 17 giugno 2021 n. 87\)](#)

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

[FAQ - Certificazione verde COVID-19 \(dgc.gov.it\)](#)

CHI PUO' OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?

La Certificazione viene generata in **automatico** e messa a disposizione **gratuitamente** nei seguenti casi:

1. aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni**;
2. aver **completato il ciclo vaccinale**;
3. essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;
4. essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

B) art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questo documento:

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

[“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” prot. 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P](#)

C) art. 1, comma 4: “4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2”.

D) art. 1, comma 4: “Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, **deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.**

Si invitano i Sindaci a concordare le modalità per la comunicazione relativa al controllo di quanto sopra riportato e disposto dal D.L. 122/2021 per i soggetti da loro contrattualizzati per i vari servizi forniti alla scuola.

E) art. 1, comma 4: “Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10](#). Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica”.

La verifica viene effettuata tramite l'app. VerificaC19, come disciplinato dalla [Circolare del Ministero della Salute del 28/06/2021](#)



F) Art. 1, comma. 5: “**La violazione delle disposizioni** di cui ai commi 2 e 4 e' **sanzionata** ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questo documento:
SANZIONI: [Gazzetta Ufficiale](#)

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e disposto dal D.L. 122/2021

L'INGRESSO NELL'ISTITUTO potrà avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i visitatori a vario titolo:

- 1) **possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;**
- 2) in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- 3) indossando la sola mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C. per il personale scolastico;
- 4) rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m;
- 5) rispettano tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.

SI DISPONE

per i delegati al controllo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde covid-19 di attenersi scrupolosamente a quanto predisposto dalla normativa vigente in base alla delega ricevuta.

Si raccomanda a tutti un'approfondita lettura dei documenti sopra riportati.

Con fiducia, collaborazione, rispetto delle regole e senso di comunità.

Certa di una fattiva collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993